

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1913 del 18/04/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. FOR. B. SOC. COOP. SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS con sede legale in Comune di Forlì, Via E. Dandolo n. 18. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento ove si svolge attività di uffici, deposito/magazzino e lavaggio manuale dei mezzi aziendali (camion di raccolta rifiuti solidi non pericolosi) sito in Comune di Forlì, Via Para n. 6.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1982 del 18/04/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno diciotto APRILE 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. FOR. B. SOC. COOP. SOCIALE IMPRESA SOCIALE ON-LUS con sede legale in Comune di Forlì, Via E. Dandolo n. 18. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento ove si svolge attività di uffici, deposito/magazzino e lavaggio manuale dei mezzi aziendali (camion di raccolta rifiuti solidi non pericolosi) sito in Comune di Forlì, Via Para n. 6.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Forlì, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpa e n. 99/2015 e s.m.i. "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle specifiche responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa e, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*";
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*";
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 07/03/2018, assunta al Prot. Com.le 20362 e da Arpa e al PGFC/2018/3784, da FOR. B. SOC. COOP. SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS nella persona del Legale Rappresentante, avente sede legale in Comune di Forlì, Via E. Dandolo n. 18, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'insediamento ove si svolge attività di uffici, deposito/magazzino e lavaggio manuale dei mezzi aziendali (camion di raccolta rifiuti solidi non pericolosi) sito in Comune di Forlì, Via Para n. 6, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
- impatto acustico;

Dato atto che in data 20/03/2018, 05/04/2018 sono pervenute in Arpae integrazioni volontarie, acquisite da Arpae ai PGFC/2018/4459-5375-5381;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, come successivamente integrata, depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 30174 del 05/04/2018, acquisita da Arpae al PGFC/2018/5487, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

Atteso che, in merito alla documentazione di impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 25466 del 22/03/2018, acquisita da Arpae al PGFC/2018/4736, la Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì ha comunicato quanto segue *“Vista la domanda di AUA in oggetto da cui si evince che trattasi di attività compresa nell'allegato B del DPR 19/10/2011 n. 227, si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59.”*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale: Rapporto Istruttorio acquisito in data 18/04/2018;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale: Atto Prot. Com.le 32263 del 12/04/2018 a firma del del Dirigente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì, corredato di apposita planimetria di riferimento, acquisito al PGFC/2018/5829;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A e Tavola Unica e nell'ALLEGATO B e Tavola Unica, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di FOR. B. SOC. COOP. SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **FOR. B. SOC. COOP. SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS** (C.F. 022499604089) nella persona del Legale Rappresentante pro tempore con sede legale in Comune di Forlì, Via E. Dandolo n. 18, **per l'insediamento ove si svolge attività di uffici, deposito/magazzino e lavaggio manuale dei mezzi aziendali (camion di raccolta rifiuti solidi non pericolosi) sito in Comune di Forlì, Via Para n. 6.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale;**
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute

nell'**ALLEGATO A e Tavola Unica** e nell'**ALLEGATO B e Tavola Unica**, parti integranti e sostanziali del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Federica Milandri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

PREMESSE

- Con l'istanza di AUA in oggetto la Ditta, esercente attività di uffici, deposito/magazzino e lavaggio manuale dei mezzi aziendali (camion di raccolta rifiuti solidi non pericolosi), richiede nuova autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di dilavamento meteorico in corpo idrico superficiale derivanti da piazzola esterna scoperta dove viene effettuato il lavaggio manuale dei mezzi aziendali (camion di raccolta rifiuti solidi non pericolosi);
- Le acque reflue derivanti dal lavaggio manuale dei mezzi aziendali (camion di raccolta rifiuti solidi non pericolosi), svolto presso piazzola esterna scoperta, prima dello scarico nel corpo recettore sono preventivamente trattate in vasca di disoliazione/sedimentazione in continuo da 12,43 mc con filtrazione finale a coalescenza;
- Le acque reflue, sopra descritte, derivanti dalla confluenza di acque reflue industriali e di dilavamento, sono classificate industriali, ai sensi del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i. e pertanto soggette alla relativa regolamentazione;
- Il pozzetto di campionamento delle acque reflue industriali, così come identificato nella planimetria allegata all'istanza, è da considerarsi quello posto subito a valle della vasca di disoliazione/sedimentazione e prima della confluenza nell'unica linea di scarico che raccoglie anche i pluviali dell'insediamento;
- Lo scarico finale recapita in fosso poderale afferente al Fiume Bidente - Bacino Idrico dei Fiumi Uniti;
- E' stato espresso parere favorevole, per quanto di competenza, ai sensi del documento congiunto di Arpae e Servizio Sanitario Regionale “Modifiche organizzative e procedurali in attuazione della L.R. n. 13/2015 di riforma del sistema regionale e locale”, dall'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – U.O. Igiene e Sanità Pubblica-Forlì, con nota del 17/04/2018 Prot. 2018/0097162/P, acquisita del Prot. Arpae n. PGFC/2018/6068;
- E' stato espresso parere favorevole con prescrizioni dalla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena – Distretto di Forlì di Arpae con nota del 09/04/2018 acquisita al Prot. Arpae n. PGFC/2018/5631;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopracitata, così come richiesto dalla Ditta.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione tecnica e scheda tecnica dei sistemi di trattamento installati, acquisite in atti in data 07/03/2018 al Prot. Arpae n. PGFC/2018/3784, così come successivamente integrata in data 05/04/2018 Prot. Arpae PGFC/2018/5381;
- Tavola Unica recante ad oggetto “Planimetria Generale” comprensiva dello schema fognario, datata Marzo 2018, in scala 1:200, a firma del Geom. Leoni Loris, acquisita agli atti in data 07/03/2018 al Prot. Arpae n. PGFC/2018/3784 (*allegata*).

CONDIZIONI:

Indirizzo dell'insediamento	Via Para n. 6 - Forlì
Destinazione dell'insediamento	Uffici, deposito/magazzino e lavaggio manuale dei mezzi aziendali (camion di raccolta rifiuti solidi non pericolosi)
Provenienza dello scarico	Lavaggio manuale dei mezzi aziendali (camion di raccolta rifiuti solidi non pericolosi), svolto presso piazzola esterna scoperta
Classificazione dello scarico	Acque reflue industriali (confluenza di acque reflue industriali e di

	dilavamento)
Sistemi di trattamento	Vasca di disoliazione/sedimentazione da 12,43 mc con filtrazione finale a coalescenza
Ubicazione del pozzetto fiscale di campionamento	Posto subito a valle della vasca di disoliazione/sedimentazione e prima della confluenza nell'unica linea di scarico che raccoglie anche i pluviali dell'insediamento
Corpo Recettore	Fosso poderale afferente al Fiume Bidente – Bacino Idrico dei Fiumi Uniti

PRESCRIZIONI:

- 1) I parametri qualitativi dello scarico dovranno essere mantenuti entro i limiti fissati dalla Tabella 3-colonna relativa agli scarichi in acque superficiali - dell'Allegato 5 degli Allegati alla Parte Terza del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..
- 2) Per il prelevamento di campioni di acque di scarico il pozzetto d'ispezione terminale deve intendersi quello posto subito a valle della vasca di disoliazione/sedimentazione e prima della confluenza nell'unica linea di scarico che raccoglie anche i pluviali dell'insediamento. Lo stesso dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i..
- 3) Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, degli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico.
- 4) **Dovranno essere eseguiti autocontrolli dello scarico con cadenza triennale che valutino i seguenti parametri: Solidi Sospesi Totali, COD, Idrocarburi Totali, Tensioattivi Totali. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo “principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua” di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato. Copia dei certificati di analisi, relativi agli autocontrolli effettuati, dovranno essere trasmessi alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpa (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) ed alla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), per la verifica del rispetto dei limiti imposti dalla normativa.**
- 5) La Ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia dell'impianto di trattamento dei reflui e del filtro a coalescenza. I materiali asportati dovranno essere smaltiti conformemente alla specifica normativa in materia.
- 6) L'impianto di disoleazione/sedimentazione dovrà essere provvisto di un sistema finale di chiusura automatica dello scarico che impedisca sversamenti accidentali dei reflui non trattati.
- 7) Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione dei vari comparti costituenti il sistema di trattamento, dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento, ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico.
- 8) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
- 9) Dovrà essere data immediata comunicazione ad alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpa (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) ed alla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa (PEC:

aofc@cert.arpa.emr.it) nel caso di verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE

PREMESSA

- Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n° 59 del 13 marzo 2013, acquisita dal Comune di Forlì al P.G. 20362 del 07.03.2018 presentata dal Sig. Marconi Mauro, tesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche provenienti dal fabbricato ad uso uffici e deposito mezzi, sito in Via Para n. 6 foglio 289 particella 71 ed individuati negli atti presentati;
- Visto il parere favorevole ARPAE, acquisito dal Comune di Forlì al P.G. 30134 del 06.04.2018;
- Ritenuto pertanto di procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di cui in oggetto;
- Visto il D.Lgs. 152/06, recante "Norme in materia ambientale";
- Visto il D.P.R. del 13 marzo 2013 n° 59
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053/03;
- Visto il Regolamento di Fognatura approvato da ATO (Assemblea dei Sindaci) delibera n° 13 del 17/12/2008;
- Vista la documentazione allegata alla domanda;
- Considerato che trattasi di scarico di acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. 152/06;
- Visto il parere del Responsabile dell'endoprocedimento e salva diversa disciplina regionale a cui il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conformarsi nei modi e nei tempi stabiliti;

PRESCRIZIONI

Lo scarico di cui in premessa è autorizzato secondo le modalità indicate negli atti presentati ed alle seguenti prescrizioni:

1. Lo scarico ha le seguenti caratteristiche e i sistemi di trattamento sono i seguenti:

- | | |
|--|---|
| - Responsabile dello scarico: | Legale Rappresentante pro tempore |
| - Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico: | Via Para, 6 |
| - Destinazione dell'insediamento: | fabbricato adibito a uffici e deposito mezzi |
| - Classificazione dello scarico: | acque reflue domestiche |
| - Potenzialità dell'insediamento | 22 a.e. |
| - Recettore dello scarico: | Fosso di scolo |
| - Sistemi di trattamento prima dello scarico: | 4 pozzetti sgrassatori da L 350 cadauno
fossa imhoff da 24 abitanti equiv. |

filtro batterico aerobico da mc. 14.85 (h 1.5 m).
fossa imhoff di sedimentazione finale da 6
abitanti equiv

2. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
3. Dovrà essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico nel caso l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamenti, a ristrutturazioni, ed ogni qualvolta si verificano condizioni tali da poter determinare variazioni quali-quantitative dei reflui
4. Dovrà essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico qualora emergessero particolari esigenze di tutela del corpo idrico recettore, ovvero possibili inconvenienti igienico-sanitari legati alle caratteristiche del contesto territoriale nel quale lo scarico è inserito
5. La fossa Imhoff ed i pozzetti degrassatori dovranno essere vuotati con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale; con la stessa periodicità dovrà essere vuotato e lavato controcorrente il filtro batterico. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un Depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'abitazione a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore a anni cinque.
6. La fossa Imhoff, i pozzetti sgrassatori e il filtro batterico devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli
7. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore, onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
8. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Agenzia ARPAE di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
9. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione allo scarico secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e D.P.R 59/2013.
10. Considerato che il sistema è dotato di pompa per il convogliamento dei reflui fino alla quota del sedimentatore finale, dovrà essere installato un sistema acustico/visivo che segnali il mancato funzionamento della pompa.
11. I sistemi di trattamento previsti dovranno essere dimensionati secondo i parametri di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale 9 giugno 2003, n° 1053.
12. Devono essere osservate tutte le prescrizioni dell'autorizzazione con particolare riferimento alla manutenzione degli impianti ed alla conservazione dei documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi.

13. Allorquando la zona verrà inserita all'interno degli agglomerati serviti da fognatura ed entrerà in funzione il nuovo sistema delle fognature, ad esse dovrà essere collegata la rete interna secondo le prescrizioni tecniche che saranno date.

14. Ai piedi delle colonne convoglianti unicamente scarichi delle cucine e scarichi con accentuata presenza di detersivi (scarichi di lavatoi e lavatrici) dovranno essere installati idonei pozzetti-trappola, in cui periodicamente dovranno essere eseguite operazioni di espurgo del "cappellaccio" formatosi;

15. Sono ammessi unicamente scarichi di acque reflue domestiche derivanti da servizi igienici.

16. La presente autorizzazione è valida unicamente ai fini ed ai sensi del D.Lgs. 152/06 e pertanto è fatto salvo il rispetto di ogni altra disposizione vigente e l'obbligo di ottenimento delle prescritte autorizzazioni relative ad occupazione di suolo pubblico, concessione di immissione in fosso stradale, ecc. nonché ogni eventuale diritto di terzi.

17. L'esecuzione delle opere delle reti interne dovrà avvenire conformemente alle norme tecniche di cui al Regolamento per il Servizio della Fognatura Comunale;

18. Gli scarichi delle acque bianche e nere dovranno avvenire separatamente nelle rispettive condotte fognarie stradali, ove esistenti, mediante reti interne separate;

19. E' vietata l'immissione in fognatura di corpi solidi, sostanze solide e viscosi, olii minerali e idrocarburi, sostanze gassose, infiammabili esplosive;

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.